
Nota 08_2020 - Fondo Centrale di Garanzia – D.L. COVID-19

c.a. Responsabili di ufficio
c.a. Reti distributive

Oggetto: Modifiche Fondo Centrale di Garanzia alla luce del D.L. COVID-19

Gentili colleghi,

il presente documento intende sintetizzare le modifiche apportate al Fondo Centrale di Garanzia alla luce dell'art. 49 del Decreto-Legge del 2020 n.18 - "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

L'articolo 49 e il DL Cura Italia contiene numerose disposizioni riguardanti il funzionamento del Fondo ed in particolare prevede:

- per la durata di 9 mesi e quindi fino al 17 dicembre 2020 la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro. In particolare, fino al 17 dicembre 2020 la copertura del Fondo di garanzia per le PMI è pari all'80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo garantito per singola impresa pari a 1,5 milioni di euro. Per tutte le altre operazioni di finanziamento superiori al limite di cui sopra, resta valida la modulazione delle percentuali di copertura attualmente prevista dalla disciplina del Fondo, fino a un importo massimo garantito, che viene innalzato dal decreto da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro. L'innalzamento dell'importo massimo garantito è, tuttavia, subordinato – come precisato nella Circolare del Gestore del Fondo n. 8/2020 dello scorso 19 marzo riportata in allegato - all'adozione di un nuovo metodo di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), posto che gli attuali metodi in vigore possono essere utilizzati solo fino ad un importo massimo garantito pari a 2,5 milioni di euro;
- sono inoltre ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito dell'impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato di applicare quanto previsto alle operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione dei finanziamenti già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, che non siano già garantiti dal Fondo;
- per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa di conseguenza. Con la Circolare n. 8/2020 del Gestore, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato di applicare tale disposizione anche alle imprese che abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come non-performing e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni;
- è stata eliminata per le richieste di ammissione effettuate entro il 17/12/2020 la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017 pari a euro 300;
- per i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari che effettuino operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, è previsto che la garanzia del Fondo sia cumulabile, senza alcun limite, ad altre forme

- di garanzia reali, assicurative ovvero bancarie;
- sulle garanzie su specifici portafogli di finanziamenti (cosiddette Tranchet Cover) dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo potrà essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
 - il Fondo garantirà – con copertura dell'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione - anche nuovi finanziamenti fino a 18 mesi meno un giorno, di importo fino a 3.000 euro, erogati a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere state danneggiate dall'emergenza COVID- 19. In favore di tali soggetti la garanzia è concessa a titolo gratuito e senza valutazione;

Le disposizioni previste per il Fondo di garanzia per le PMI, per quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie rilasciate dal Fondo ISMEA che, a tal fine, viene rifinanziato per 80 milioni di euro per l'anno 2020.

Si allegano alla presente:

- Estratto Decreto-Legge del 2020 n.18 - “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Circolare n. 8/2020 del Gestore.

Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi.

L'Uff. MCC rimane a Vostra completa disposizione per ogni dubbio.

Si coglie l'occasione per porgere i più affettuosi saluti.

Sede centrale, 26/03/2020

F.to Ufficio Mcc